

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4139 del 02/08/2017               |
| Oggetto                     | 3^ Modifica Non Sostanziale AIA Recter s.r.l.     |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-4303 del 02/08/2017              |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                    |

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Pratica SINADOC n° 19455/2017**

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Recter s.r.l. – Terza Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (punto 5.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.) ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI**

Premesso che all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA), in Via Deruta 13 e impianto in Comune di Imola (BO) in Via Laguna, 27/A, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Viste la domanda<sup>4</sup> dell'azienda, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup> con cui si richiede Modifica Non Sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativamente a:

1. incremento della quantità annua di rifiuti ligneo-cellulosici sottoposti ad operazione di recupero (R3) per la produzione di materia prima secondaria (combustibile), dagli attuali 20.000 t/a a 40.000 t/a. Detto incremento della produzione di materia prima secondaria dalla lavorazione dei rifiuti ligneo-cellulosici non modifica tuttavia la capacità ricettiva complessiva dell'impianto che rimarrà pari a 120.000 t/a;

Considerato che, la richiesta di tale incremento trova spiegazione nella maggior richiesta del mercato per materiali legnosi combustibili destinati, come materia prima secondaria-MPS, a recupero energetico, rispetto ai rifiuti ligneocellulosici identificati con CER 191207 da avviare a recupero effettivo. Sebbene la lavorazione svolta sui rifiuti ligneo-cellulosici sia la medesima (selezione e cernita manuale o meccanica per la separazione grossolana di frazioni estranee e successiva triturazione o tritovagliatura nella pezzatura desiderata), nel caso di produzione di MPS combustibile per il recupero energetico, l'operazione di recupero codificata dalla norma è R3, mentre nel caso di produzione di rifiuto legnoso selezionato e di idonea pezzatura destinato all'industria del pannello truciolare, l'operazione di recupero codificata dalla norma è R12. L'incremento del quantitativo massimo di rifiuti ligneo-cellulosici da sottoporre all'operazione di recupero R3, quindi, ha carattere puramente formale, in quanto la quota parte di rifiuti ad oggi sottoposta all'operazione R12, potrà essere sottoposta direttamente all'operazione R3, consentendo di ottenere in uscita dalle lavorazioni dei materiali identificabili come Materie Prime Secondarie (MPS), in modo tale da poter garantire continuità alla filiera del legno a livello locale.

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 83504 del 25/05/2012, successivamente modificata e integrata con atto P.G. n° 28107 del 25/02/2014 e con atto P.G. n° 28107 del 25/02/2014;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PGBO/2017/15112 del 30/06/2017;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

**Pratica SINADOC n° 19455/2017**

Valutato che, l'incremento richiesto non determina alcuna modifica del ciclo produttivo né alcun impatto ambientale aggiuntivo;

Considerato, pertanto, necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale della citata Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

**Determina**

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e ss.mm.ii.**, concessa all'Azienda Recter s.r.l. per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui al punto 5.1 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006, situato in Comune di Imola (BO), in Via Laguna, 27/A stabilendo quanto segue:
  - al paragrafo **D.1.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E DEI RIFIUTI, il punto 6. e' così' sostituito:**  
**6. fermo restando il rispetto del precedente punto 5., il quantitativo massimo dei rifiuti ligneo-cellulosici conferibili all'impianto da sottoporre all'operazione R3 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.m.ii.) è di 40.000 t/a;**
2. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale al P.G. n° 83504 del 25/05/2012 e ss.mm.ii.;
3. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

*IL FUNZIONARIO*

P.O. Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
Ambientali

*Stefano Stagni*

*(lettera firmata digitalmente)<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**